

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 3 dicembre 2002.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Cossa, Cristaldi, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frigato, Galati, Gambale, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Kessler, La Malfa, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nan, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Scarpa Bonazza Buora, Santelli, Selva, Scherini, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vertone, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante, Vitali, Zacchera, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Acquarone, Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bianco Gerardo, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Chiti, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Coronella, Cossa, Cristaldi, De Simone Alberta, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frigato, Galati, Gambale, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Grimaldi, Kessler, Lion, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello,

Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nan, Nesi, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Romano, Russo Paolo, Scarpa Bonazza Buora, Santelli, Selva, Scherini, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vertone, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante, Vitali, Zacchera, Zani.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FATUZZO e CATANOSO: « Modifica dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di revoca dei segretari comunali e provinciali » (3187) *Parere della XI Commissione;*

CIANI ed altri: « Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore » (3284);

MOLINARI e RUGGERI: « Delega al Governo per il riordino della carriera dei

dirigenti dell'amministrazione penitenziaria » (3346) *Parere delle Commissioni II, V e XI.*

II Commissione (Giustizia):

GIULIO CONTI: « Divieto dell'esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano » (3282) *Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

GIUSEPPE GIANNI: « Concessione di amnistia e indulto » (3332) *Parere delle Commissioni I, IV, XI e XII;*

BOATO e CIMA: « Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati » (3367) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VII Commissione (Cultura):

GIACOMO VENTURA ed altri: « Istituzione dell'Osservatorio permanente sui beni culturali e ambientali » (3260) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BOCCIA ed altri: « Disposizioni per il trasferimento della biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico a Palazzo S. Gervasio » (3305) *Parere delle Commissioni I e V.*

VIII Commissione (Ambiente):

PISTONE: « Disposizioni in favore della popolazione di Niscemi colpita dal dissesto idrogeologico del 12 ottobre 1997 » (3233) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

LEZZA: « Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di con-

tribuzione figurativa a favore degli invalidi e dei sordomuti » (3211) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

ROCCHI: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'alimentazione (2633) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XI, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COLA: « Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, concernente la diffusione dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero e istituzione di un servizio di emergenza nazionale » (3281) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 il rapporto sull'assetto organizzativo e le attività svolte dalla Società sviluppo Italia, riferito al periodo 1° ottobre 2001 - 30 settembre 2002, comprensivo del bilancio della società stessa riferito all'anno 2001 (doc. CLXII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 2 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 21 novembre 2002, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 2002 (doc. XLVIII, n. 5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 29 novembre 2002, ha trasmesso due documenti, approvati dall'assemblea del CNEL, recanti le osservazioni e proposte riguardanti, rispettivamente, « La programmazione regionale nel Mezzogiorno » e « Lo stato della partnership per l'attuazione del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1 ».

Questi documenti saranno trasmessi dalla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 20 novembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione LUNETTI ed altri n. 0/1984/IX/5, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta della IX Commissione (Trasporti) del 28 novembre 2001, concernente la realizzazione del collegamento Fano-Grosseto.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 29 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, la relazione sull'attività svolta negli anni 1999 e 2000 dall'Associazione italiana della Croce rossa, con allegati i conti consuntivi riferiti alle medesime annualità ed i bilanci di previsione consolidati per gli esercizi 2000 e 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa dalla XII Commissione (Affari sociali).

Il ministro della salute, con lettera in data 2 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, la prima relazione sulla farmacovigilanza, relativa all'anno 2001 (doc. CLXXXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro)

A) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*
— Per sapere — premesso che:

già con la legge finanziaria per il 2001 erano state introdotte misure dirette ad incentivare la permanenza degli anziani nel mercato del lavoro;

il Governo ha manifestato l'intendimento di proseguire in questa direzione attraverso la delega in materia previdenziale, che pone una particolare attenzione alla transizione verso la piena quiescenza;

all'interno del sistema italiano i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica per il diritto a conseguire l'assegno di pensione sono più favorevoli rispetto al resto dei Paesi europei ed una vastissima platea di lavoratori matura tale diritto in età relativamente giovane;

è dunque certamente da considerarsi come passaggio obbligatorio sia la « liberalizzazione » dell'età pensionabile, sia l'eliminazione progressiva del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro;

è peraltro evidente l'interazione fra i due profili della questione, atteso che il grado di appetibilità della liberalizzazione dell'età pensionabile è in stretta dipendenza dell'effettiva eliminazione del divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro —:

quali siano le « tappe » programmatiche dell'azione di Governo per pervenire, in progressione, alla totale eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro. (3-01298)

(3 settembre 2002)

(Sezione 2 – Installazione, da parte dell'amministrazione comunale di Lucca, di lampioni recanti sullo stelo il simbolo del fascio littorio)

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Lucca nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali ha installato davanti alla stazione ferroviaria, e più precisamente in Piazzale Ricasoli, alcuni lampioni in ghisa che riportano sullo stelo, oltre allo stemma del comune di Lucca, anche quello del fascio littorio;

le giustificazioni addotte da parte degli amministratori lucchesi, secondo i quali il gesto non ha significato politico e si tratterebbe solo del recupero di vecchi lampioni, appaiono del tutto inopportune e insufficienti;

la Costituzione repubblicana si fonda sui valori della lotta di Liberazione e della Resistenza, che, unificando una vasta plu-

ralità di movimenti politici, liberarono dal nazifascismo il nostro Paese, restituendogli dignità, pace e democrazia;

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana recita: « È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista »;

la provincia di Lucca è stata oggetto di gravissime stragi di civili e di deportazioni di massa durante il periodo di occupazione nazifascista: per questo trova sede, sul territorio provinciale, il Parco della pace di S. Anna di Stazzema;

da molto tempo il sindaco di Lucca Fazzi continua ad alimentare, concedendo « dignità democratica », movimenti xenofobi, razzisti e di chiara ispirazione fascista, come il movimento Forza Nuova, autorizzato per i festeggiamenti del 25 aprile 2001, a tenere un convegno denigratorio e offensivo dei valori della Resistenza, in cui si verificò una situazione paradossale, con la città completamente blindata;

questo è solo l'ultimo di una grave serie di atti, tra l'altro già segnalati, che varie amministrazioni di centrodestra della provincia di Lucca stanno portando avanti, con la finalità di rendere « democratiche » ed attuali le vecchie simbologie fasciste —:

quali valutazioni il Governo esprima in merito all'azione promossa dall'amministrazione comunale di Lucca, tesa a screditare la memoria storica del Paese e a disconoscere le radici antifasciste della nostra Costituzione;

se il Governo non ritenga che i fatti di cui sopra costituiscano violazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e della legge 20 giugno 1952, n. 645, e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare.

(2-00347) « Raffaella Mariani, Carli, Cordoni, Filippeschi ».

(30 maggio 2002)

(Sezione 3 - Iniziative per consentire l'esercizio del diritto di voto agli italiani temporaneamente residenti all'estero per ragioni di lavoro)

C) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con votazione pressoché unanime è stata approvata la legge che consente il diritto di voto agli italiani residenti all'estero;

vi sono, peraltro, numerose categorie di cittadini italiani che, per ragioni di lavoro, non hanno la materiale possibilità di esercitare il diritto più significativo di uno Stato democratico;

fra essi, è bene ricordare, i marinai italiani in navigazione, di cui si interessò per primo Gabriele D'Annunzio nel lontanissimo 1923, il personale Alitalia, i camionisti, i diplomatici, i lavoratori in sedi estere ed i militari all'estero;

si calcola che siano circa trentamila gli italiani privati di fatto del diritto di voto;

è possibile, seguendo l'esempio di altre democrazie, risolvere il problema prevedendo il voto per posta o elettronicamente o con altre modalità —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per consentire agli italiani che per ragioni di lavoro sono impossibilitati ad esercitare il diritto di voto, in quanto assenti dal territorio nazionale, di esprimere la propria preferenza politica partecipando concretamente alla vita democratica della Nazione. (3-00946)

(10 maggio 2002)

(Sezione 4 – Sospensione dell'erogazione delle pensioni ai lavoratori esposti all'amianto da parte della sede INPS del Veneto)

D) Interrogazione

RUZZANTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in seguito alla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Veneto n. 2393 del 2002, la sede regionale dell'Inps ha ordinato di sospendere il pagamento delle pensioni ai lavoratori esposti all'amianto, che hanno visto riconosciuto il loro diritto sulla base degli atti di indirizzo emessi in materia dal ministero del lavoro e della previdenza sociale del Governo dell'Ulivo;

il tribunale amministrativo regionale del Veneto, contrariamente al tribunale amministrativo regionale del Lazio, che si è dichiarato incompetente a giudicare su tale materia, ha dichiarato invalidi gli atti di indirizzo perché non inseriti in una apposita legge, ma solo in atti amministrativi;

la legge 31 luglio 2002, n. 179, « Disposizioni in materia ambientale », all'articolo 18, comma 8, ha stabilito che « le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'Inail sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni »;

L'Inps del Veneto ha ordinato, in base alla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Veneto, di sospendere il pagamento della pensione a molti lavoratori delle aziende venete (in particolare, l'Ivg Colbacchini di Selvazzano, in provincia di Padova);

i suddetti lavoratori, oltre ad avere subito gravissimi danni alla salute a causa dell'esposizione all'amianto, rischiano di venire privati del diritto ai benefici previdenziali, trovandosi quindi senza lavoro e senza pensione —:

se il Governo sia a conoscenza di questa gravissima situazione e quali iniziative intenda adottare per fare salvi i diritti acquisiti dai lavoratori esposti all'amianto. (3-01138)

(25 giugno 2002)

(Sezione 5 – Costituzione di un partito musulmano in Italia)

E) Interrogazione

POLLEDRI, BRICOLO, ERCOLE, DIDONÈ, RIZZI, MARTINELLI, FONTANINI, LUCIANO DUSSIN, CAPARINI, LUSSANA, DARIO GALLI, PAROLO, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BIANCHI CLERICI, GUIDO DUSSIN e GIBELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli organi di stampa hanno riportato notizia di un congresso, tenutosi a Milano domenica 26 maggio 2002, avente apparentemente lo scopo di dare il via alla costituzione di un partito politico mussulmano in Italia;

in un'intervista a *Il Giornale* del 27 maggio 2002 Adel Smith, presidente dell'Unione mussulmani d'Italia e promotore del movimento, ha sostenuto chiaramente che il partito dell'Unione mussulmani d'Italia avrebbe la stessa filosofia degli analoghi partiti islamici operanti nei Paesi arabi, con una connotazione profondamente religiosa e con l'intento di implementare un sistema sociale e giuridico di impostazione islamica in Italia;

già 5.000 mussulmani, a detta dello stesso Smith, sono pronti ad iscriversi;

la Corte di giustizia europea, esprimendosi con la sentenza del 31 luglio 2001 in riferimento al partito *Refah* di ispira-

zione islamica ed istituito in Turchia, ha dichiarato incompatibile con i principi cardine della Convenzione europea per i diritti dell'uomo ogni movimento politico che contempra nel proprio programma l'instaurazione della *sharia* all'interno di uno Stato membro —:

se il Governo ritenga che l'instaurazione del diritto islamico e della *sharia* sia compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Costituzione ed i principi generali dell'ordinamento italiano.
(3-01040)

(5 giugno 2002)

(Sezione 6 – Manifestazione per la commemorazione dell'eccidio avvenuto a Schio – Vicenza – nel luglio 1945)

F) Interrogazione

TRUPIA e RUZZANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

domenica 7 luglio 2002 si è tenuta a Schio (Vicenza) una commemorazione dell'eccidio avvenuto nel luglio 1945, a cui hanno partecipato alcuni reduci della Repubblica di Salò, tra i quali rappresentanti di vari reparti combattentistici, a partire dalla guardia nazionale repubblicana, fino agli esponenti di battaglioni come *Sagittario* e *Fulmine* della *Decima Mas*, assieme ad un altro centinaio di manifestanti;

tale commemorazione si è trasformata in un corteo inneggiante al nazifascismo con *slogan* e gesti inequivocabili e non altrimenti interpretabili, testimoniati anche dalle foto apparse sulla stampa (*il Giornale di Vicenza* e *il Gazzettino di Vicenza*) dell'8 luglio 2002: dal saluto romano al grido di « boia chi molla » e di « assassini » rivolto ai cittadini di Schio presenti al passaggio del corteo in via Capitano Sella;

si era in presenza, presso il cimitero militare, di una bancarella in cui erano in vendita *gadget* con l'effigie di Mussolini e le svastiche;

dalle informazioni avute nei giorni precedenti e rese pubbliche dagli organi di stampa, si poteva prevedere che tale manifestazione degenerasse in un corteo inneggiante al fascismo, data l'annunciata presenza di camicie nere, reduci e simpatizzanti della *Decima Mas* e di giovani di estrema destra;

la città di Schio, premiata con la medaglia d'argento al valor militare per meriti resistenziali, ha risposto democraticamente a tali provocazioni e le forze dell'ordine, con responsabilità ed attenzione, hanno garantito che tutto si svolgesse ordinatamente —:

se sia a conoscenza di tali fatti;

chi abbia formalizzato la richiesta di tale manifestazione, chi l'abbia autorizzata e come sia stato possibile che essa sia degenerata tanto da entrare palesemente in contrasto con la nostra Costituzione;

se non si ritenga che manifestazioni di questo tipo siano perseguibili in base ai dettati costituzionali. (3-01203)

(9 luglio 2002)

(Sezione 7 – Interpretazione dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sul numero di mandati consecutivi di sindaci e presidenti di provincia)

G) Interrogazione

MAGGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge per l'elezione diretta del sindaco del 1993 decise di porre un limite all'immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti delle province che avessero ricoperto due mandati consecutivi;

successivamente, venne posto un correttivo con la legge 30 aprile 1999, n. 120, che consentiva un terzo mandato qualora uno dei due precedenti avesse avuto du-

rata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie;

la predetta formulazione fu adottata non solo *pro futuro*, ma anche per le situazioni precedenti (ed a queste ipotesi la nuova norma si sarebbe applicata ancora per molto tempo): eppure la durata dei mandati, in precedenza, era stata di 4 anni, mentre solo a partire dal 1999 — in virtù della stessa legge n. 120 del 1999 — la durata dei mandati di sindaco e presidente di provincia era stata elevata a 5 anni di durata;

della confusione parve edotto lo stesso relatore Villone, che dichiarò nella seduta del 16 marzo 1999 dell'Assemblea del Senato (in sede di esame del disegno di legge che avrebbe poi dato luogo alla legge n. 120 del 1999) che il testo prendeva « in considerazione un'ipotesi minore, per così dire, cioè non rompe il principio dei due mandati, ma lo corregge per il caso in cui — che si verifica frequentemente — nell'ambito dei due mandati ce ne sia stato uno molto breve per un qualsiasi motivo diverso dalle dimissioni volontarie. Possiamo parlare di incidente di percorso, per definirlo in modo sintetico. In questo caso, si riconosce la possibilità del terzo mandato, sempre che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà del mandato stesso (i due anni, sei mesi e un giorno che ovviamente sono riferiti alla durata di cinque anni che si prospetta nel provvedimento) »;

il tenore letterale della modifica, quindi, non rende appieno l'intenzione del legislatore, che era quello di considerare sufficiente, ai fini della possibilità di un terzo mandato, che uno dei primi due fosse durato meno della metà della durata fissata dalla legge vigente al momento del suo svolgimento. La disposizione — poi consacrata nell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma

3 — fece invece riferimento al solo caso della carica di cinque anni introdotta dalla legge citata, dimezzandola ai fini del conteggio del mandato da considerare per il terzo rinnovo, ignorando che vi erano — ed anzi, erano la stragrande maggioranza — casi in cui il conteggio dei due anni e mezzo si applicava a mandati di quattro anni, perché condotti in base alla vecchia legge del 1993: nella logica del senatore Villone, a questi ultimi si sarebbe dovuto applicare il conteggio della « durata inferiore alla metà del mandato stesso », e cioè soltanto due anni (tant'è vero che incidentalmente il predetto senatore riferiva il termine maggiore ai soli mandati di cinque anni di durata che si istituivano per la prima volta nel provvedimento) —:

se si ritenga che esistano margini per una circolare interpretativa del ministero dell'interno, che — alla stregua di altri casi verificatisi in passato — riconduca a razionalità la materia, sanando situazioni che altrimenti rischiano di essere assoggettate a trattamenti ingiustificatamente differenziati;

se, in difetto, non si ritenga necessario procedere con la massima urgenza all'interpretazione autentica — con norma di rango primario — dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel senso di prevedere che ai sindaci ed ai presidenti di provincia che hanno svolto il loro mandato sotto l'ambito di vigenza dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, prima che nei loro confronti avesse effetto la modifica introdotta dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, deve essere consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. (3-00521)

(12 dicembre 2001)

DISEGNO DI LEGGE: S. 776 - INTERVENTI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE, RIASSETTO NORMATIVO E CODIFICAZIONE - LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2001 (APPROVATO DAL SENATO) (2579) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 296-1510-2316

(A.C. 2579 ed abb. - Sezione 1)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Riassetto in materia di prodotti alimentari).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi ed alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e vegetali;

c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo

sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;

d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, ed in particolare per il prelevamento dei campioni;

e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;

f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Riassetto in materia di prodotti alimentari).

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: sanità con la seguente: salute.

6. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6. 1. Mascia.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 2)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

*(Riassetto in materia di tutela
dei consumatori).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle contro-

versie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

*(Riassetto in materia di tutela
dei consumatori).*

Sopprimerlo.

7. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) applicazione, nelle controversie giurisdizionali proposte dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, della condanna prevista dall'articolo 96 del codice di procedura civile, quando il giudice ritenga il comportamento sanzionato particolarmente dannoso per la collettività.

7. 2. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 3)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 8.

(Riassetto in materia di metrologia legale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;

c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 4)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO**

ART. 9.

(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).

Sopprimerlo.

9. 1. Gambini, De Brasi, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: considerando, oltre alle esportazioni fino alla fine della lettera.

9. 2. Mascia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

9. 3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Lulli, Gambini, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

(Approvato)

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 5)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.***(Riassetto in materia di informatizzazione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per il riassetto delle disposizioni concernenti:

a) l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa;

b) la firma elettronica;

c) i compiti e l'organizzazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri operanti nel settore dell'informatica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo delle reti telematiche nella pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 vanno inoltre osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie già adottate o che saranno adottate, entro il termine di esercizio della delega stessa, nelle materie indicate al comma 1;

b) coordinamento, apportando le necessarie conseguenti modifiche, tra la normativa di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, e il testo unico delle disposizioni legislative e re-

golamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, procedendo, altresì, al necessario raccordo con le disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile concernenti l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica, assicurando una graduazione di tale efficacia in relazione al grado di sicurezza della firma;

c) revisione della disciplina vigente al fine precipuo di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso alla gamma più ampia di servizi con la massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari;

d) riordino e razionalizzazione delle diverse strutture operanti nel campo dell'informatica e accorpamento delle stesse per funzioni omogenee;

e) distinzione tra i centri preposti alla definizione dell'indirizzo politico e alla strategia nel settore e quelli incaricati della gestione operativa e della vigilanza tecnica;

f) individuazione degli organismi e degli strumenti per la valutazione dei risultati delle attività e dell'impatto delle innovazioni derivanti dalla diffusione delle nuove tecnologie nella vita economica e sociale;

g) omogeneizzazione e standardizzazione, anche ai fini dell'armonizzazione a livello centrale e periferico dei bilanci pubblici, dei sistemi di contabilizzazione delle partite economico-finanziarie della pubblica amministrazione, nonché definizione di un efficiente sistema di raccordo tra i vari centri che compongono il sistema nazionale di finanza pubblica, anche mediante l'utilizzo di modalità di collegamento telematico.

**EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 10.***(Riassetto in materia di informatizzazione).*

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10.65
DEL GOVERNO

All'emendamento 10.65, comma 1, aliena, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 3, dopo le parole: decreti legislativi di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

0. 10. 65. 4. Mascia.

All'emendamento 10.65, comma 1, aliena, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 3, dopo le parole: decreti legislativi di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

0. 10. 65. 5. Mascia.

All'emendamento 10.65, comma 1, aliena, sopprimere le parole: e regolamenti.

0. 10. 65. 9. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 10.65, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

0. 10. 65. 7. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Bressa, Boato, Leoni.

(Approvato)

All'emendamento 10.65, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: in sostitu-

zione *fino alla fine della lettera con le seguenti:* in aggiunta a dati e documenti non informatici.

0. 10. 65. 1. Mascia.

All'emendamento 10.65, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: anche ad ordinamento autonomo.

0. 10. 65. 2. Mascia.

All'emendamento 10.65, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) i soggetti abilitati alla predisposizione ed al rilascio di documenti amministrativi per via telematica e della firma elettronica.

0. 10. 65. 6. Ruggia.

All'emendamento 10.65, comma 2, lettera e), sopprimere le parole: anche ad ordinamento autonomo.

0. 10. 65. 3. Mascia.

All'emendamento 10.65, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sui decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 il Governo è tenuto ad acquisire il previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

0. 10. 65. 8. Bressa, Boato, Leoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. (*Riassetto in materia di società dell'informazione*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e regolamenti su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei ministri competenti per materia, per il coordinamento ed il riassetto delle norme in ma-

teria di società dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo ed al grado di sicurezza della firma;

b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini ed alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessarie;

c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà ed originalità, in sostituzione od in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;

d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;

e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.

2. La delega si esercita per i seguenti oggetti:

a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale;

b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;

c) la gestione dei documenti informatici;

d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;

e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

3. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza di cui al comma 1.

10. 65. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

*(Riassetto delle disposizioni relative
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e